

La sentenza. L'interesse diffuso non giustifica la richiesta

Accesso limitato ai documenti

Vittorio Italia

Un'associazione nazionale che ha come scopo statutario l'aggiornamento culturale e lo sviluppo della categoria a livello nazionale nell'ambito della pubblicità esterna e dell'arredo urbano, non è legittimata all'accesso a singoli provvedimenti delle pubbliche amministrazioni riguardanti la gestione delle strade pubbliche e il posizionamento dei cartelli

stradali. Così ha deciso il Tar Puglia - Bari, sezione II, 17 aprile 2009, n. 896, che ha precisato i limiti del diritto di accesso ai

IL RICORSO RESPINTO

L'associazione nazionale delle società di cartellonistica aveva chiesto copia dei fascicoli riguardanti le strade pubbliche

documenti amministrativi da parte delle associazioni portatrici di interessi diffusi.

Il caso riguardava un'associazione nazionale tra le aziende italiane di cartelli pubblicitari, che aveva chiesto copia dei documenti relativi al censimento e al monitoraggio di alcune strade provinciali, nonché copia delle ordinanze dirigenziali sull'installazione dei segnali stradali.

L'associazione aveva sostenuto di avere diritto all'accesso, perché aveva un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali aveva chiesto l'accesso.

I giudici del Tar hanno respinto il ricorso, con le seguenti argomentazioni, logicamente concatenate: 1) le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno diritto di accedere ai documenti che si riferiscono alla tutela della categoria professionale rappresentata, ma non possono accedere ai documenti che si riferiscono all'interesse dei singoli soggetti appartenen-

ti a questa categoria; 2) le attività di analisi e di monitoraggio dei singoli provvedimenti sulla gestione delle strade pubbliche e sul posizionamento dei cartelli stradali non rientrano nello scopo statutario dell'«aggiornamento culturale e dello sviluppo della categoria a livello nazionale nell'ambito della pubblicità esterna e dell'arredo urbano», e non riguardano neppure la tutela della categoria professionale rappresentata, ma si riferiscono all'interesse della singola azienda pubblicitaria; 3) anche l'altro scopo statutario della «tutela degli interessi degli associati nei confronti delle pubbliche amministrazioni» non

può consentire l'accesso a questi provvedimenti.

Infatti, la formulazione di questo scopo statutario esprime soltanto la rappresentanza in senso ampio della categoria nei confronti degli enti pubblici, e non comprende l'esame dei provvedimenti relativi a determinate strade provinciali del territorio nazionale.

La sentenza è esatta, ben motivata, e ha fissato con chiarezza il principio che la titolarità di interessi diffusi non giustifica un diritto generalizzato alla conoscenza di tutti i documenti che riguardano l'attività dell'ente.